



Comune di Dambel



Comune di Cles



Comune di Sanzeno

Gestione Associata
 Servizio Segreteria generale
 Ufficio distaccato di Dambel

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 02/2021
 DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DAMBEL**

ORIGINALE

Oggetto: Approvazione regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale e del Canone mercatale di cui alla legge 160/2019 - Decorrenza 1° gennaio 2021.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **20:30**, presso la sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati ai sensi dell'art. 13 dello Statuto comunale, si è convocato il Consiglio comunale.

	PRESENTE	ASSENTE	
		GIUST.	INGIUST.
POLASTRI CARLO	X		
ANDREIS BRUNA	X		
GALEAZ DANIELE		X	
GALEAZ SILVIO	X		
GIULIANI ENRICO	X		
GIULIANI FEDERICO	X		

	PRESENTE	ASSENTE	
		GIUST.	INGIUST.
GIULIANI FRANCESCA	X		
PELLEGRINI MARCO		X	
PIGARELLA GIORGIA		X	
POLLO ANDREA	X		
VERBER MARCO	X		
ZILLER PIETRO	X		

Assiste e verbalizza il Vice Segretario comunale dott.ssa Lisa Luchini.

PARERI ISTRUTTORI ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2.

La sottoscritta Claudia Scanzoni, Responsabile del Servizio economico-finanziario – Ufficio distaccato di Dambel, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2.

Dambel, 30.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Scanzoni Claudia



La sottoscritta Claudia Scanzoni, Responsabile del Servizio economico-finanziario – Ufficio distaccato di Dambel, attesta ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2, che il presente schema di deliberazione è regolare sotto il profilo contabile.

Dambel, 30.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Scanzoni Claudia



Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Polastri Carlo, in qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato al n. 2 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale e del Canone mercatale di cui alla legge 160/2019 - Decorrenza 1° gennaio 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi 816 e seguenti, a decorrere dal 2021 è istituito dai comuni, dalle provincie e dalle città metropolitane, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- il comma 837 della Legge n.160/2019 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono con proprio regolamento il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68";
- all'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30.12.2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28.02 2020, n. 8 è stato disposto che: " Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato quanto disposto al comma 821, dell'articolo 1, della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede che:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone mercatale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree Pubbliche (COSAP) ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 446/97, approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 23.12.1998;
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D. Lgs. 507/93, approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 18.12.2008;
- Regolamento comunale per il commercio al dettaglio su posteggi isolati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dd. 28.09.2017;

Vista la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in base alla quale il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni sistematiche relative al canone di cui alla legge 160/2019
- TITOLO II: disciplina del procedimento amministrativo di rilascio delle occupazioni di suolo pubblico, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza
- TITOLO III: disciplina del procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, tenuto conto dell'organizzazione interna degli uffici del comune. Il titolo definisce modalità e termini di presentazione delle istanze nonché le dinamiche connesse alla modifica, sospensione, revoca e decadenza
- TITOLO IV: definisce il sistema tariffario per la determinazione del canone di occupazione e di esposizione pubblicitaria definendo le categorie del territorio, le competenze della giunta comunale e i limiti minimi e massimi per la determinazione dei coefficienti. Il titolo racchiude la disciplina delle esenzioni e riduzioni

- TITOLO V: disciplina il servizio delle pubbliche affissioni tenuto conto dell'obbligo di mantenere il servizio previsto dall'articolo 18 del d lgs 507/93 fino al 1° dicembre 2021
- TITOLO VI: norme relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, disciplina dell'accertamento esecutivo patrimoniale e al sistema di indennità e sanzioni definite dalla legge 160/2019
- TITOLO VII: individuazioni di particolari tipologie di occupazioni
- TITOLO VIII: individuazioni di particolari tipologie di esposizione pubblicitaria
- TITOLO IX: canone mercatale
- ALLEGATO A: classificazione delle strade, aree e spazi pubblici e A1 relativa planimetria
- ALLEGATO B: definizione dei coefficienti principali del beneficio economico delle occupazioni e determinazione delle tariffe ordinarie
- ALLEGATO C: definizione dei coefficienti principali del beneficio economico delle esposizioni pubblicitarie e determinazione delle tariffe ordinarie.

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet del Ministero delle Finanze;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con la L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

Considerato che nella G.U. n. 295 del 17 dicembre è stato pubblicato il DM 13 dicembre 2019 che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023

e autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 con D.L. 22 marzo 2021 n. 41 pubblicato nella G.U. 70 dd. 22 marzo 2021;

Ricordato che, il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 ha previsto, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei comuni, di applicare la medesima proroga anche per i comuni trentini;

Visto che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

Visto l'articolo 183 del codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Richiamato l'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge 160 del 27.12.2019, relativa all'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 che approva il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;

Visto il Regolamento di contabilità vigente, per quanto concerne le disposizioni ancora in vigore;

Preso atto del parere del Revisore dei Conti del Comune di Dambel, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1°, lettera b), punto 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla presente disciplina regolamentare, acquisito con prot. 745 del 08.04.2021;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018, n. 2 dal Responsabile del Servizio finanziario – Ufficio distaccato di Dambel;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Sindaco, assistito dagli scrutatori Consiglieri Galeaz Silvio e Ziller Pietro constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 9

voti favorevoli: n. 9

voti contrari: n. ///

astenuti: n. ///

Sulla base del risultato della votazione,

D E L I B E R A

1. di **approvare** il "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria" ai sensi della Legge 160/2019, articolo 1, commi 816 e seguenti, composto di n. 75 articoli e comprensivo dei seguenti allegati: allegato A - classificazione delle strade e aree comunali; Allegato B - definizione dei principali coefficienti del beneficio economico delle occupazioni e determinazione delle tariffe ordinarie; Allegato C - definizione dei coefficienti del beneficio economico delle esposizioni pubblicitarie e determinazione delle tariffe ordinarie, che costituiscono unitamente al regolamento parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di **procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 183 della L.R. 02/2018 - Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige;
3. di **disporre** che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31.12.2020:

- Regolamento per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree Pubbliche (COSAP) ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 446/97, approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 23.12.1998;
 - Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D. Lgs. 507/93, approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 18.12.2008;
 - Regolamento comunale per il commercio al dettaglio su posteggi isolati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dd. 28.09.2017;
4. di **stabilire** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16 della legge 388/2000;
 5. di **dichiarare** con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
 6. di **dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.12.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a. opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018, n. 2;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - c. in alternativa al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA
SEDUTA

IL CONSIGLIERE
DESIGNATO
Bruna Andreis

Carlo Palastrì

IL VICESEGRETARIO
COMUNALE
dott.ssa Lisa Luchini

Andreis Bruna



Lisa Luchini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183, comma 1 della L.R. 03.05.2018, n. 2)


Ai sensi dell'art. 183, comma 1 della L.R. 03.05.2018 n. 2, certifico io sottoscritto ViceSegretario comunale che copia della presente deliberazione:

- viene pubblicata il giorno **03.05.2021** all'albo telematico, ove rimarrà consultabile per n. 10 giorni consecutivi.

Dambel, 03 maggio 2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Lisa Luchini

Lisa Luchini



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 183 della L.R. 03.05.2018, n. 2)

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata per l'urgenza *immediatamente eseguibile* ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03.05.2018, n. 2.

Dambel, 30 aprile 2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Lisa Luchini

Lisa Luchini



ALLEGATO B				TARIFFE ORDINARIE - ART. 29			
				ANNUALE		GIORNALIERA	
				9,00	6,00	0,62	0,50
Cod.	Tipologia di occupazione	Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico		TARIFFA APPLICATA OCCUPAZIONE PERMANENTE		TARIFFA APPLICATA OCCUPAZIONE TEMPORANEA	
		annuale	giornaliero	ZONA A -	ZONA B (- 33,33%)	ZONA A -	ZONA B (- 20%)
1	Passi e accessi carrabili (art. 46)	0,12	0,00	1,08	0,72	-	-
2	Distributori di carburante (art. 47)	0,23	0,00	2,07	1,38	-	-
3	Occupazione collegata ad attività pubblici esercizi (art.52)	0,34	1,00	3,06	2,04	0,62	0,50
4	Occupazioni antistanti attività commerciali e occupazioni varie con beneficio economico	0,34	1,00	3,06	2,04	0,62	0,50
5	Occupazioni del suolo con dehors	0,34		3,06	2,04		
6	Occupazione spettacolo viaggiante (art. 50)	0,00	1,00	0,00	-	0,62	0,50
7	Traslochi (art. 59)	0,00	1,00	0,00	-	0,62	0,50
8	Scavi e manomissione suolo e sottosuolo (art. 53)	0,00	1,00	0,00	-	0,62	0,50
9	Attività edile (art. 53) + eventuale maggiorazione	0,00	0,41	0,00	-	0,25	0,21
9	Attività connessa all'agricoltura (art. 54)	0,00	0,41	0,00	-	0,25	0,21
10	Serbatoi interrati (art. 60) e varie sottosuolo	0,25	0,00	2,25	1,50	-	-
11	Esposizione merci fuori negozio (art. 57)	0,00	0,42	0,00	-	0,26	0,21
12	Aree di rispetto e riserve di parcheggio (art. 55)	0,34	0,42	3,06	2,04	0,26	0,21
13	Occupazione con elementi di arredo (art. 56)	0,34	0,42	3,06	2,04	0,26	0,21
14	Occupazioni superiori a mq. 10 senza scopo si lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici (rid. 50%)	0,00	0,17	0,00	-	0,11	0,09
15	Occupazione con griglie e intercapedini (art. 49)	0,03	0,00	0,27	0,18	-	-
16	Impianti di ricarica veicoli elettrici (art. 48)	0,03	0,00	0,27	0,18	-	-
17	Occupazione con impianti di telefonia mobile di cui all'art. 34:						
	comma 2 lettera a)	15,87		142,83			
	comma 2 lettera b) fino a 2 gestori	19,04		171,36			
	comma 2 lettera b) oltre 2 gestori	26,05		234,45			
	comma 5 occupazione su edifici	55,56		500,04			
Sintesi della riduzioni/ maggiorazioni previste dal regolamento per le occupazioni							
sottosuolo art. 30, comma 4, riduzione della tariffa ordinaria al		25%					
soprasuolo art. 30, comma 4, riduzione della tariffa ordinaria al		20%					
occupazione eccedenti mq.1.000 (art.30, comma 5)		superfici eccedenti riduzione al 90%					
cantieri edili: il canone è ridotto del 60% (art. 53, comma 1)							
cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli (art. 53, comma 2, 3)		incremento 10% tariffa e 20% se aree con sosta a pagamento					
attività connesse all'agricoltura è ridotto del 60%(art. 54 comma 1)							
attività agricoltura che che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli (art. 54, comma 2, 3)		incremento 10% tariffa e 20% se aree con sosta a pagamento					
serbatoi con capacità superiore a 3.000 litri (art. 60 comma 1)		incremento tariffa ordinaria del 25% per ogni mille litri o frazione					
interventi di piccola manutenzione e traslochi di durata non superiore a 6 giorni con richiesta occupazione presentata 5 giorni lavorativi prima del giorno di occupazione (art.9 comma 4)		incremento 50% tariffa					
occupazione singola inferiore a 1/2 metro quadrato (art. 26, comma 3)		esente					
Importo minimo del canone per il rilascio di una concessione o autorizzazione è pari ad euro (art. 29, comma 6)		15,00					

ALLEGATO C

TARIFE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

TARIFFA 1^ CATEGORIA	
annuale	giornaliera
9,00	0,26

	Coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico	Tariffe CANONE UNICO		
		tariffa fino a mq. 5	maggiore di mq. 5 a 8	Superiore a mq. 8
1. PUBBLICITÀ VARIA (ART. 17 del Regolamento)				
<i>1.1 effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti</i>				
- tariffa mensile: fino a 1 mese	4,39	1,14	1,71	2,28
- tariffa mensile: fino a 2 mesi	8,77	2,28	3,42	4,56
- tariffa mensile: fino a 3 mesi	13,16	3,42	5,13	6,84
- tariffa annuale	1,27	11,43	17,15	22,86
- per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno si applica la tariffa stabilita per anno solare				
<i>1.2. pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 la tariffa è maggiorata del 100%</i>				
- fino a 1 mese	8,77	2,28	3,42	4,56
- fino a 2 mesi	17,54	4,56	5,70	6,84
- fino a 3 mesi	26,31	6,84	8,55	10,26
- annuale	0,50	4,50	28,58	34,29
2. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI				
<i>2.1. pubblicità visiva effettuata all'interno o all'esterno di veicoli in genere, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva, per ogni metro quadrato di superficie</i>				
- per anno solare	1,27	11,43	17,15	22,86
- qualora sia effettuata in forma illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%	2,54	22,86	34,29	45,72
<i>2.2. pubblicità effettuata su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto</i>				
- per veicoli con scritte pubblicitarie fino a mq. 3	5,51		49,59	
- per veicoli con scritte pubblicitarie per la superficie eccente i 3 mq euro a mq.	2,23		20,07	
2.3 pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari camion vela e auto pubblicitarie con sosta autorizzata.(art. 61, comma 2 e comma 3) si applica la tariffa di cui al precedente punto 1.				
per veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità le tariffe di cui al presente punto sono raddoppiate				
- qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la relativa tariffa base è maggiorata del 100%.				
3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI				
<i>3.1. per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi e simili, display e diodi, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato di superficie</i>				
- fino a 1 mese	17,54	4,56	6,84	9,12
- fino a 2 mesi	35,08	9,12	13,68	18,24
- fino a 3 mesi	52,62	13,68	20,52	27,36
- annuale	5,07	45,63	68,45	91,26
<i>3.2. per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari al 50% della tariffa sopra stabilita</i>				
- fino a 1 mese	8,77	2,28	3,42	4,56
- fino a 2 mesi	17,54	4,56	6,84	9,12
- fino a 3 mesi	26,31	6,84	10,26	13,68
- annuale	2,54	22,82	34,23	45,63
4. PUBBLICITÀ REALIZZATA CON PROIEZIONI				
<i>Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, si applica l'imposta per ogni giorno:</i>				
Per ogni giorno	7,95		2,07	
5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE E PIAZZE (art. 27 comma 16)				
Per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione	43,85	11,40	17,10	22,80
6. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI (art. 27, comma 11)				
Effettuata mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi	190,70		49,58	

d'acqua, per ogni giorno o frazione		
7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 27, comma 12)		
Per ogni giorno o frazione	95,35	24,79
8. PUBBLICITÀ VARIA		
Effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, l'imposta è dovuta indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità del materiale distribuito, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione per ogni giorno o frazione	7,97	2,07
9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI		
Per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione	23,85	6,20
<i>- il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari con impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, di cui all'art. 27, c. 13, la tariffa base dei precedenti punti 1, 3, 4 e 7, è maggiorata del 10% (art. 27, c. 17).</i>		
<i>ai sensi dell'art. 29, comma 7, l'importo minimo per il rilascio di una concessione o autorizzazione è pari ad euro</i>		15,00
10. CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 36, comma 2)		
	per i primi 10 giorni	per ogni 5 giorni successivi
Per ciascun foglio standard (f.s) di cm. 70x100 o 100x70 o frazione	1,03	0,31
Per ciascun foglio di cm. 100x140 o 140x100 (foglio standard x 2)	2,07	0,62
Per ciascun foglio di cm. 140x200 o 200x140 (foglio standard x 4)	4,13	1,24
Per ciascun foglio di cm. 300x400 (foglio standard x 12)	12,40	3,72
Per ciascun foglio di cm. 600x300 (foglio standard x 24)	24,79	7,44
<i>- qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del canone (art. 37, comma 1).</i>		